

Civile Sent. Sez. 1 Num. 19745 Anno 2018

Presidente: CAMPANILE PIETRO

Relatore: FALABELLA MASSIMO

Data pubblicazione: 25/07/2018

SENTENZA

sul ricorso 2652/2015 proposto da:

Bignami Andrea, elettivamente domiciliato in Roma, Via Caio Mario n.27, presso lo studio dell'avvocato Cuffaro Vincenzo, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Delfini Francesco, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

Romagnoni Alberto, elettivamente domiciliato in Roma, Via Marianna Dionigi n.29, presso lo studio dell'avvocato Milli Marina, rappresentato e difeso dagli avvocati Avallone Stefano,

22
2018

Grattoni Giorgio, Zenga Mario, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

-controricorrente e ricorrente incidentale-

nonché contro

Softrade-Com S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza dei Caprettari n.70, presso lo studio dell'avvocato Scordino Domenico Luca, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Borlone Luigi, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

-controricorrente e ricorso incidentale -

nonché contro

Value+ S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Gilardi Francesca, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

-controricorrente e ricorrente incidentale -

nonché contro

For Value S.r.l. in Liquidazione, in persona del liquidatore *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cola di Rienzo n.149, presso lo studio dell'avvocato Spalma Alessio, rappresentata e difesa dall'avvocato Murdolo Giuseppe, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

-controricorrente e ricorrente incidentale -



nonché contro

Melegoni Maura, Arch Insurance Company (Europe) Ltd;

-intimati-

avverso la sentenza n. 4556/2014 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 16/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/04/2018 dal cons. FALABELLA MASSIMO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DE AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi;

udito, per il ricorrente principale, l'Avvocato Vincenzo Cuffaro che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale Romagnoni, l'Avvocato Giorgio Grattoni che ha chiesto l'accoglimento dei propri scritti;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale Value+, l'Avvocato Francesca Gilardi che chiesto l'accoglimento del proprio ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. — Il Tribunale di Milano rigettava l'azione di responsabilità proposta da Softrade s.r.l., quale socio al 50% di For Value s.r.l., nei confronti di Bignami Andrea, nominato liquidatore giudiziale dal Tribunale di Milano a seguito della riscontrata sussistenza di una causa di scioglimento della società rappresentata dall'insanabile dissidio accertato tra essa Softrade e gli altri soci detentori dell'altra metà delle quote sociali,



Romagnoni e Melegoni. La domanda era svolta anche nei confronti del predetti soci e, a norma dell'art. 2043 c.c., nei confronti di Value+ s.r.l., quale cessionaria del ramo di azienda di For Value: ramo che era stato per l'appunto trasferito ad essa Value+ nel corso della procedura liquidatoria.

La vicenda controversa verteva sulla condotta del liquidatore che, secondo l'istante, aveva proceduto alla svendita del nominato ramo di azienda della società in liquidazione, accettando la proposta di Value+ e omettendo di valutare quella formulata dalla medesima Softrade, reputata dalla stessa attrice più conveniente.

Il Tribunale di Milano respingeva le domande rilevando come il liquidatore avesse correttamente effettuato gli apprezzamenti che gli competevano, secondo criteri prudenziali e valutando congruamente, in via prognostica, sulla base degli elementi a sua disposizione al momento della scelta, gli interessi della società e dei creditori sociali.

2. — Proponevano appello sia Softrade, sia Bignami che Romagnoni.

La Corte di appello di Milano così decideva: rigettava l'eccezione pregiudiziale di giudicato proposta da Softrade in relazione al provvedimento con cui la stessa Corte aveva revocato Bignami dalla carica di liquidatore giudiziale; rigettava l'eccezione di «improcedibilità e/o inammissibilità» dell'azione di responsabilità sociale promossa da Softrade, osservando come la stessa fosse munita, a norma dell'art. 2476, comma 3, c.c., di una legittimazione straordinaria ed escludendo alcun conflitto di interessi tra la medesima e For Value; dichiarava l'inammissibilità delle domande proposte da quest'ultima, stante la mancata tempestiva impugnazione, da parte di essa, della sentenza di primo grado; dichiarava il difetto di legittimazione



attiva di Softrade con riguardo alla domanda di annullamento del contratto di cessione e respingeva quella di declaratoria di nullità del contratto medesimo, dando atto, in motivazione, di un sostanziale assorbimento di quest'ultima domanda; dichiarava la responsabilità ex art. 2476, commi 1, 3, 6 e 7, c.c. di Bignami, Romagnoni e Value+ e il conseguente diritto al risarcimento del danno in capo a Softrade; disponeva, infine, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio per l'accertamento dei danni disponendo, a tal fine, la nomina di un consulente tecnico.

3. — Questa sentenza della Corte di Milano, pubblicata il 16 dicembre 2014, è stata oggetto di plurime impugnazioni. Hanno infatti proposto ricorso per cassazione: Bignami, con tre motivi, Romagnoni con cinque, Value+ con tre mezzi, Softrade con cinque complessivi (articolati in due distinti controricorsi, rispettivamente in risposta al ricorso di Bignami il primo e di Romagnoni e Value+ il secondo), For Value con uno. E' stata infine depositata la sentenza definitiva della Corte di appello di Milano, munita di attestazione di passaggio in giudicato, con cui la domanda risarcitoria proposta è stata respinta.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. — La sentenza sul *quantum debeatur* pronunciata dalla Corte di appello non rileva nella presente sede: in particolare, essa, benché passata in giudicato, non incide sull'interesse dei contendenti alla pronuncia sui ricorsi per cassazione (principale e incidentali) proposti contro la sentenza di accertamento della responsabilità. Infatti, il passaggio in giudicato della sentenza definitiva sul *quantum debeatur*, essendo condizionata al permanere della precedente sentenza non definitiva sull'*an*, non fa venir meno l'interesse all'impugnazione già proposta contro quest'ultima sentenza (Cass. Sez. U. 4 febbraio 2005, n. 2204;



Cass. 18 giugno 2014, n. 13915).

2. — Deve poi darsi atto dell'inammissibilità del secondo ricorso incidentale di Softrade: ricorso spiegato a seguito dell'impugnazione incidentale di Romagnoni e Value+. Infatti, la parte che abbia già proposto impugnazione (principale o anche soltanto incidentale) contro alcune delle statuizioni della sentenza oggetto dell'impugnazione medesima, non può successivamente presentare un secondo atto di impugnazione nell'ambito dello stesso rapporto, neppure se nel frattempo abbia ricevuto notificazione dell'impugnazione dell'avversario, ed a prescindere dal fatto che questa possa suggerire un'estensione della contesa anche con riguardo ad altre pronunzie relative a quel rapporto, tenuto conto che le disposizioni dell'art. 334 c.p.c. operano solo in favore della parte che, prima dell'iniziativa dell'altro contendente, abbia fatto una scelta di completa acquiescenza alla sentenza impugnata (così Cass. 10 giugno 1993, n. 6471; in senso conforme: Cass. 4 gennaio 2000, n. 23; Cass. 6 agosto 1997, n. 7272).

3. — Con il primo motivo di ricorso Bignami lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2476, comma 6, 2043, 1337 e 1223 c.c. Assume il ricorrente che la sentenza impugnata aveva ritenuto fonte di un obbligo risarcitorio, a norma dell'art. 2476, comma 6, c.c. la propria condotta consistita nella mancata accettazione della proposta contrattuale di Softrade, decidendo nel senso che il medesimo istante fosse tenuto al risarcimento del danno commisurato all'interesse positivo, e cioè al lucro che Softrade avrebbe ritratto ove avesse concluso il contratto di acquisto del ramo di azienda. Tale statuizione, ad avviso del ricorrente, contrasterebbe col principio per cui nel caso di responsabilità precontrattuale il danno viene risarcito nel limite dell'interesse positivo.

Analoga censura è stata sollevata da Romagnoni col terzo motivo del suo ricorso incidentale, pure rubricato deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2476, comma 6, 2043, 1337 e 1223 c.c..

Gli indicati motivi non sono fondati.

La Corte di Milano ha ritenuto provata la responsabilità del liquidatore Bignami per la violazione dei doveri di professionalità e diligenza posti dall'art. 2489 c.c.. Ha poi osservato che doveva ritenersi integrata la responsabilità ex art. 2476, comma 6, c.c. allegata da Softrade.

Tale disposizione, come è noto, fa salvo il diritto al risarcimento del danno spettante al socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori.

L'assunto secondo cui la responsabilità del liquidatore integri, nella fattispecie, una ipotesi di responsabilità precontrattuale non trova riscontro.

La responsabilità a norma degli artt. 1337 e 1338 c.c. sorge solo ove un soggetto assuma, nelle trattative, la qualità di parte, e cioè di persona nei cui confronti il contratto da concludere deve produrre effetto (Cass. 28 ottobre 1983, n. 6386). In particolare, l'art. 1337 c.c., nel richiedere che le parti si comportino secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, si riferisce ai soggetti che, in caso di conclusione del contratto, risulterebbero vincolati dallo stesso e, pertanto, investiti delle obbligazioni scaturenti da esso (Cass. 15 novembre 1974, n. 3642).

Gli appellati Bignami, Romagnoni e Value+ non rivestivano la qualità di parte nella contrattazione intercorsa tra Softrade e For Value, onde non possono considerarsi come soggetti chiamati a rispondere del danno lamentato a titolo di



responsabilità precontrattuale. Deve del resto sottolinearsi come alla sentenza impugnata risulti pure estranea alcuna affermazione circa la *culpa in contrahendo* dell'unico soggetto con cui Softrade ha avviato la trattativa, e cioè la società For Value (in nome e per conto della quale ha agito, in qualità di liquidatore, Bignami): sicché sarebbe vano prospettarsi la questione della configurabilità di un concorso degli indicati soggetti nell'illecito precontrattuale della società in liquidazione.

La responsabilità accertata deve quindi farsi rientrare nella comune responsabilità aquiliana (con specifico riferimento a tale qualificazione della responsabilità del liquidatore con riguardo alla analoga fattispecie disciplinata, per le società per azioni, dall'art. 2395 c.c.: Cass. 10 novembre 2006, n. 24039) e sono conseguentemente da disattendere i rilievi svolti dai ricorrenti, incentrati sui limiti della responsabilità risarcitoria dei danneggiati.

4. — Con il suo secondo motivo Bignami lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909, 2476, comma 3, c.c., 81 e 324 c.p.c.. Rileva l'istante che la Corte di merito aveva dato atto del formarsi del giudicato sul rigetto dell'azione di responsabilità ex art. 2465, comma 3, c.c. coltivata in prime cure da For Value in proprio, avendo la detta società mancato di proporre tempestivamente appello contro la sentenza del Tribunale; al contempo il giudice del gravame aveva riconosciuto a Softrade un risarcimento del danno ritenendolo vittoriosa nell'esperimento dell'azione ex art. 2476, comma 3, c.c. che alla società For Value, di cui era socia Softrade, risultava preclusa proprio per l'intervenuto giudicato.

Col primo motivo del proprio ricorso incidentale pure Romagnoni lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2476, comma 6, 2043, 1337 e 1223 c.c.. Il mezzo propone la



medesima doglianza su cui è incentrato il secondo motivo del ricorso di Bignami; in più il ricorrente Romagnoni osserva che, ove si sostenesse che Softrade abbia continuato ad essere titolare di una legittimazione sussidiaria quanto al promovimento dell'azione nonostante quest'ultima fosse oramai preclusa a For Value, si profilerebbe una questione di legittimità costituzionale: si assume, in sintesi, che l'art. 2476, comma 3, c.c. violerebbe gli artt. 2, 3 e 24 della carta fondamentale nella parte in cui non prevede che la legittimazione sussidiaria del socio venga meno una volta che la società abbia aderito alla domanda proposta dal socio stesso contro gli amministratori.

Queste censure non hanno fondamento.

Si legge nella sentenza di appello che Bignami, Romagnoni e Value+ avevano dedotto l'inammissibilità e improcedibilità delle domande spiegate da For Value, essendo mancata la proposizione, da parte di detta società, di un gravame incidentale. La Corte di merito ha ritenuto fondata detta eccezione osservando come l'intervento di For Value, pur se da considerarsi adesivo rispetto a quello di Softrade, aveva assunto, in ragione della soccombenza in primo grado, caratteri di autonomia rispetto alla posizione dell'appellante principale e avrebbe conseguentemente richiesto la proposizione di appello incidentale. La stessa Corte di merito, come rimarcato dai ricorrenti, ha poi ritenuto di accogliere l'azione di responsabilità proposta a norma dell'art. 2476, comma 3, c.c., dalla nominata società quale socio di For Value. Il giudice d'appello ha infatti negato rilievo alla costituzione in giudizio da parte di For Value, osservando come l'azione ex art. 2476, comma 3, c.c. possa essere promossa, nell'esclusivo interesse della società amministrata, da ciascun socio, venendo in questione una ipotesi di legittimazione straordinaria ad agire cumulativa, non



privativa della legittimazione spettante al titolare del diritto: in tal senso — spiega la Corte distrettuale — la società era stata chiamata ad effettuare la scelta tra intervenire in giudizio aderendo all'azione del socio e rinunciare a detta azione o operare una transazione con riguardo ad essa; For Value aveva optato per la prima soluzione, aderendo all'azione promossa da Softrade e impegnandosi al rimborso delle spese da questa affrontate.

Ciò posto, l'art. 2476, comma 3, c.c. riconosce al socio una legittimazione individuale alla proposizione dell'azione sociale di responsabilità: si tratta di una legittimazione straordinaria riconducibile alla figura della sostituzione processuale contemplata dall'art. 81 c.p.c. (in tema: Cass. 26 maggio 2016, n. 10936, in motivazione; sulla qualità di sostituto processuale del socio, cfr. pure Cass. 31 maggio 2016, n. 11264). Tale legittimazione del socio, benché presenti assonanze col diritto di agire in via surrogatoria ex art. 2900 c.c., non può considerarsi puntuale declinazione di tale diritto. Come è stato osservato, difatti, l'azione surrogatoria presuppone la qualità di creditore in capo al titolare di essa — qualità di cui invece difetta il socio — ed esige l'inerzia del titolare del diritto, che non è invece contemplata dal terzo comma dell'art. 2476 quale elemento condizionante l'accoglimento della speciale azione di cui qui si dibatte (ancorché, come osservato dalla cit. Cass. 26 maggio 2016, n. 10936, l'azione stessa supplisca, nella normalità dei casi, all'inattività dell'assemblea). E' quindi da escludere che alla legittimazione speciale conferita al socio possa applicarsi il principio, elaborato dalla giurisprudenza di questa S.C. in tema di azione surrogatoria (cfr.: Cass. 12 aprile 2012, n. 5805; Cass. 18 febbraio 2000, n. 1867), secondo cui qualora il debitore non sia più inerte, per aver posto in essere

comportamenti idonei e sufficienti a far ritenere utilmente espressa la sua volontà in ordine alla gestione del rapporto, viene a mancare il presupposto perché a lui possa sostituirsi il creditore.

Né rileva che la società, dopo aver partecipato al giudizio di primo grado, abbia mancato di proporre appello contro la sentenza del Tribunale, con cui era stata respinta l'azione di responsabilità. Anzitutto la legittimazione sostitutiva del socio permane anche in sede di gravame, per modo che quel soggetto può spiegare l'impugnazione che la società, intervenuta nella precedente fase del giudizio, abbia mancato di porre in atto. In secondo luogo, è lo stesso dato normativo a chiarire quali siano i termini della possibile incidenza delle scelte della società sul diritto di azione del socio. Infatti l'art. 2476, comma 5, c.c. prevede che l'azione di responsabilità contro gli amministratori possa essere, per la società, oggetto di rinuncia o transazione, purché vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non vi si oppongano tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale. Poiché il legislatore ha reso disponibile a tali condizioni il diritto di azione che qui viene in esame, e ciò allo scopo di non vanificare la tutela individuale del socio, questi non potrà risentire un pregiudizio dalla semplice mancata proposizione, da parte della società stessa, dell'impugnazione della sentenza reiettiva della domanda risarcitoria. Il diritto di azione del socio verrà meno solo in conseguenza della rinuncia (o della transazione) della società, e sempre che la relativa determinazione sia adottata in conformità delle speciali prescrizioni (quanto alla maggioranza deliberativa e al veto) previste dalla legge.

E' da ritenersi, del resto, manifestamente infondata la



questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente Romagnoni: infatti, la disciplina della tendenziale impermeabilità della legittimazione del socio rispetto all'attivazione della società risponde all'esigenza di meglio assicurare il diritto della società stessa alla reintegrazione del danno patrimoniale che le derivi dalla *mala gestio* dell'amministratore. Appartiene, poi, alla discrezionalità del legislatore la scelta delle soluzioni attraverso cui assecondare tale istanza e coordinarla con altre esigenze. In termini generali va poi sottolineato come la disciplina normativa risulti munita di una sua intrinseca ragionevolezza, giacché, col conferimento della legittimazione del socio all'azione sociale e con la contestuale previsione dell'invalidità delle rinunce e transazioni che non siano adottate nel rispetto dei *quorum* di cui all'art. 2476, comma 5, c.c. il legislatore ha raggiunto un punto di mediazione nella regolamentazione degli interessi in gioco. L'attuale assetto normativo assicura infatti da un lato al singolo socio un penetrante controllo sull'amministrazione della società che, secondo quanto osservato in dottrina, rilevarebbe anche come surrogato funzionale del controllo disciplinato dall'art. 2409 c.c., ritenuto non più operante per le società a responsabilità limitata (cfr. al riguardo Cass. 13 gennaio 2010, n. 403); d'altro canto, e al contempo, la detta regolamentazione, riservando alla società il diritto, a determinate condizioni, di formulare rinunce o concludere transazioni sull'azione di responsabilità, contiene il rischio che l'iniziativa del socio sia posta in atto con finalità strumentali, estranee all'interesse sociale.

5. — Con un unico mezzo di impugnazione For Value oppone che la sentenza impugnata sia viziata per omessa ed insufficiente motivazione e conseguente violazione degli artt. 105 c.p.c., 15, comma 1, d.lgs. n. 5/2003, 2476, comma 3, c.c.



e 324 c.p.c.. Rileva l'istante che Softrade, dopo la costituzione in giudizio di For Value, aveva assunto il ruolo di interveniente adesivo dipendente in relazione alle domande che quest'ultima società aveva fatto proprie. La mancata tempestiva costituzione di essa For Value nel giudizio di appello non assumeva rilevanza, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte distrettuale: doveva trovare applicazione, al riguardo, l'art. 15, comma 2, d.lgs. n. 5/2003, secondo cui il terzo intervenuto per sostenere le ragioni di alcuna delle parti è legittimato all'impugnazione della sentenza. Ne discendeva, a suo avviso, che «l'impugnazione proposta da Softrade anche nell'interesse di For Value [era] valida ed efficace, e dunque ammissibile». Lamenta la stessa ricorrente che l'affermazione della Corte di merito secondo cui la tardiva riproposizione, in appello, delle domande spiegate da For Value in primo grado doveva ritenersi preclusa darebbe luogo a nullità della sentenza, rendendo impossibile l'individuazione delle ragioni poste a fondamento della statuizione adottata.

Il motivo è inammissibile.

La ricorrente non chiarisce in cosa le proprie domande si differenziassero da quelle di Softrade: sembrerebbe in nulla, dal momento che a pag. 3 del ricorso è precisato che essa For Value, costituendosi, aveva «fatto proprie le domande proposte da Softrade». Non si comprende, dunque, quale interesse sottenda la censura, dal momento che la Corte di appello ha valorizzato la legittimazione sostitutiva di Softrade a proporre l'azione «nell'interesse della società amministrata» (pag. 25 della sentenza impugnata) e ha dichiarato la responsabilità di Bignami anche ai sensi dell'art. 2476, comma 3, c.c. (norma che, per l'appunto, disciplina l'azione proposta dal socio per conto della società).



Sotto altro riflesso è comunque da osservare che l'istante censura la sentenza per un vizio di motivazione: ora, in tema di *errores in procedendo* non è consentito alla parte interessata di formulare, in sede di legittimità, la censura di omessa motivazione, spettando alla Corte di cassazione accertare se vi sia stato, o meno, il denunciato vizio di attività, attraverso l'esame diretto degli atti, indipendentemente dall'esistenza o dalla sufficienza e logicità dell'eventuale motivazione del giudice di merito sul punto (Cass. 10 novembre 2015, n. 22952).

6. — Col primo motivo del proprio ricorso Value+ lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.. Rileva che Softrade aveva proposto una domanda intesa ad accertare esclusivamente la responsabilità extracontrattuale della medesima istante «per induzione all'inadempimento e lesione del diritto di credito» e ad ottenere il risarcimento del danno esclusivamente in proprio favore. Osserva, pertanto, che la Corte di appello, nell'accertare una responsabilità a norma dell'art. 2476, commi 1, 3, 6 e 7, c.c., aveva reso una statuizione che si poneva in palese contrasto col principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c..

Col secondo motivo la stessa Value+ denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2476, commi 1, 3, 6 e 7, c.c.. Deduce che la responsabilità configurata da detta norma, richiamata dalla Corte di appello, non poteva essere riferita ad essa istante, che non era né socio, né amministratore di For Value. D'altro canto — aggiunge — il giudice distrettuale non aveva nemmeno indicato le specifiche ragioni che lo avevano indotto a ricondurre la responsabilità di Value+ alle ipotesi specificamente disciplinate dal cit. art. 2476 c.c..

I due motivi sono palesemente infondati.

Va evidenziato che secondo la Corte di appello Value+, in qualità di offerente del minor prezzo rispetto a Softrade, si era attivata « per ottenere dal liquidatore un comportamento lesivo della sfera patrimoniale del terzo (nel nostro caso For Value e Softrade), così inducendolo alla realizzazione degli illeciti contestati». Il giudice distrettuale ha dunque riconosciuto, sulla base di un accertamento insindacabile in questa sede, che Value+ era da ritenere responsabile di una condotta *contra jus*: e l'illecito in cui si concretava tale condotta, in considerazione della posizione assunta da Value+ nei confronti di Softrade, aveva chiara natura aquiliana. Tanto implicava che la domanda proposta ex art. 2043 c.c. dall'attrice nei confronti di Value+ dovesse essere accolta. Il fatto che la Corte di appello abbia affermato, in dispositivo, che l'odierna ricorrente incidentale dovesse rispondere dei danni nei confronti di Softrade a norma dell'art. 2476 c.c. non appare decisivo, giacché l'errore in cui la medesima è incorsa nel qualificare la responsabilità di Value+ è suscettibile di correzione in questa sede, giusta l'art. 384, comma 4, c.p.c..

7. — Col suo terzo motivo di ricorso Bignami si duole dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, consistente nel mancato deposito biennale dei bilanci da parte di Softrade: evenienza da cui discendeva il dato dell'insussistenza di una proposta di acquisto dell'azienda che fosse giuridicamente ed economicamente valutabile da parte del liquidatore. Assume l'istante che tale fatto era da ritenersi pacifico in causa, stante la mancata contestazione da parte di Softrade, e che sul punto si era sviluppato un ampio dibattito, sia in primo grado, sia in appello, sia nel procedimento di volontaria giurisdizione vertente sulla revoca del liquidatore. Osserva, inoltre, il ricorrente che il fatto



in questione debba ritenersi decisivo, in quanto una società risultata inattiva, la quale aveva mancato di presentare i propri bilanci per un biennio, non poteva dirsi un soggetto affidabile, onde la sua proposta doveva reputarsi necessariamente non seria.

Il quarto motivo di impugnazione svolto da Romagnoni denuncia la mancata o insufficiente motivazione dell'elemento di giudizio costituito dalla solidità finanziaria di Softrade. Osserva il ricorrente che erano stati rappresentati più elementi, alcuni dei quali desunti dai bilanci depositati con ritardo, che documentavano importanti criticità di Softrade, la quale non risultava svolgere affatto l'attività di sviluppo e commercializzazione di prodotti *hardware* e *software*, come invece emergeva dalla visura camerale della società stessa. L'istante richiama, altresì, la circostanza per cui Softrade, nel proprio atto introduttivo, aveva esplicitamente ammesso di non essere in grado di dare continuità al complesso aziendale di For Value: dichiarazione, questa, che, ad avviso dello stesso Romagnoni, aveva chiaro valore confessorio.

Col quinto motivo lo stesso Romagnoni si duole della mancata o insufficiente motivazione di un elemento dirimente per il giudizio concernente l'offerta di Value+ in rapporto a quella di Softrade e della conseguente erroneità dell'ordinanza con cui è stato formulato il quesito al consulente tecnico d'ufficio. La censura verte sul rilievo per cui l'apprezzamento del giudice del gravame risulterebbe incentrato sul profilo finanziario della detta offerta e ometterebbe l'analisi di tutti gli aspetti economici che arricchivano la medesima. Aggiunge il ricorrente che la Corte di appello, muovendo da errate premesse, aveva dato ingresso a una consulenza tecnica formulando un quesito che avrebbe portato l'ausiliario a



«conclusioni fallaci e fuorvianti».

Il terzo motivo di ricorso di Value+ oppone l'omesso esame circa fatti controversi e decisivi. La censura verte sul mancato apprezzamento, da parte della Corte di merito, di una serie di elementi, quali l'effettivo valore delle offerte pervenute al liquidatore, la situazione economico-finanziaria di Softrade, il mancato deposito dei bilanci di esercizio 2004 e 2005, la prestazione, ingiustamente negata dalla Corte territoriale, di garanzia fideiussoria da parte di Value+.

I motivi in rassegna, che possono essere esaminati congiuntamente per i profili di identità e connessione che presentano, vanno disattesi.

Per configurare il vizio della sentenza consistente nell'omesso esame di un fatto è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza (con riferimento alla precedente versione dell'art. 360, n. 5 c.p.c., cfr. ad es. Cass. 24 ottobre 2013, n. 24092).

Ora, la Corte di appello muovendo dal rilievo per cui Softrade era «autrice di un'offerta notevolmente superiore a quella di Value+» ha osservato che, diversamente da quanto affermato dal primo giudice, erano state date ampie garanzie circa il pagamento del prezzo oggetto di offerta e che non era preventivabile alcun pregiudizio da parte della società in liquidazione circa il mancato incameramento del prezzo stesso. La Corte di merito ha rilevato che Softrade, quale socio al 50% di For Value, era «nelle condizioni migliori per poter garantire la continuità aziendale» e precisato che nella propria offerta la stessa Softrade aveva indicato un corrispettivo di € 800.000,00

(ben superiore a quello proposto da Value+, che era pari a € 500.000,00), da pagarsi «contestualmente alla sottoscrizione dell'atto notarile, o comunque garantito da idonea garanzia a prima richiesta da primario istituto bancario».

A fronte di tale apprezzamento, la circostanza per cui i bilanci degli ultimi due esercizi fossero stati depositati in ritardo (dopo la trattativa di cui qui si discute) appare privo di decisività, dal momento che la Corte di merito ha ritenuto insindacabilmente qualificante, sul piano della comparazione delle offerte, l'assicurazione che Softrade, quale socio di For Value, poteva fornire quanto alla continuità imprenditoriale e alle garanzie fornite dalla controricorrente in ordine al pagamento del prezzo (pagamento da operarsi al momento della conclusione del contratto oppure da garantirsi a prima richiesta) di cui alla sua offerta (offerta che la sentenza impugnata, si ribadisce, rileva essere stata di molto superiore a quella di Value+).

Per quel che concerne le ulteriori deduzioni, mette conto anzitutto di osservare che il vizio di insufficiente motivazione fatto valere da Romagnoni è inammissibile, dal momento che al presente giudizio di cassazione si applica l'art. 360, n. 5 nel testo risultante dall'art. 54 d.l. n. 83/2012, il quale più non contempla la indicata carenza motivazionale (nel mentre è indubitabile che una motivazione sia stata comunque resa).

E' da osservare, per completezza, che le censure del ricorso di Romagnoni attengono al lamentato cattivo apprezzamento delle prove, giacché i fatti cui le doglianze si riferiscono (l'attitudine di Softrade ad assicurare la continuità aziendale e il contenuto delle offerte pervenute al liquidatore: aspetto, quest'ultimo, su cui si sofferma, come si è detto, anche il terzo motivo di Value+) sono stati scrutinati dal giudice del

gravame: ed è noto che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione (Cass. 10 giugno 2016, n. 11892). Né risulterebbe concludente, sul piano delle prove legali, il richiamo a dichiarazioni che Romagnoni assume confessorie: dichiarazioni contenute nella citazione in primo grado. A parte il rilievo per cui l'istante omette di riprodurre, nei loro precisi termini, le dette dichiarazioni, così prospettando una censura che risulta essere carente in punto di specificità, e a parte l'ulteriore rilievo per cui il motivo doveva essere prospettato come erronea applicazione della regola posta dall'art. 116 c.p.c., è da osservare, in termini generali, che le ammissioni contenute negli scritti difensivi sottoscritti unicamente dal procuratore *ad litem* non abbiano valore confessorio ma costituiscano meri elementi indiziari (per tutte: Cass. 2 ottobre 2007, n. 20701; Cass. 5 maggio 2003, n. 6750) e che, nella fattispecie, non risulti nemmeno affermato che l'atto introduttivo del giudizio fosse stato sottoscritto anche da Softrade.

Il profilo relativo alla contestata solidità economica di Softrade, evidenziato da Value+, non è, poi, munito di decisività, giacché, come si è visto, la Corte territoriale ha conferito rilievo al fatto che Softrade avesse fornito elementi rassicuranti circa il pagamento del prezzo (dovendo questo, in base all'offerta della controricorrente, essere corrisposto al momento della conclusione del negozio di cessione o comunque garantito in via autonoma da primario istituto bancario). Quanto, poi, al fatto che anche Value+ avesse offerto garanzia fideiussoria, la circostanza non può considerarsi oggetto di un omesso esame, giacché la Corte di appello si è occupata della questione, negando che tale garanzia fosse stata offerta (pag.



28 della sentenza impugnata).

8. — Il secondo motivo di Romagnoni censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2476, comma 7, e 2697 c.c.. Osserva l'istante che la sentenza impugnata aveva attribuito rilievo decisivo al fatto che Romagnoni e Melegoni, soci fondatori di Value+ e nel contempo soci al 50% di For Value, avevano sottoscritto una manleva nei confronti del liquidatore Bignami per il caso che Softrade avesse proposto un'azione di responsabilità sociale nei confronti del liquidatore con riferimento alla cessione. Lamenta la ricorrente che la sentenza impugnata, richiamando il provvedimento di revoca del liquidatore pronunciato dalla stessa Corte di appello, fosse giunta ad affermare che esso Romagnoni si era impegnato a manlevare il liquidatore in quanto favorito nell'acquisto dell'azienda. Ad avviso del ricorrente quanto affermato dalla Corte di merito si risolveva in «congetture fondate su di una infelice formulazione della manleva rilasciata dai soci in favore del liquidatore»: egli non aveva posto in essere alcun atto idoneo a dare impulso alla vendita dell'azienda in favore di Value+ «in quanto tale determinazione [era] sempre stata ad appannaggio e nel controllo esclusivo del liquidatore giudiziale nominato dal Tribunale di Milano, dott. Andrea Bignami».

La censura è inammissibile.

La Corte di merito ha ritenuto che la condotta dei soci Romagnoni e Melegoni fosse connotata da «intenzionalità e specifica volontarietà», siccome diretta a indurre il liquidatore al compimento di un'operazione per loro lucrosa e al contempo dannosa per la società: ha ritenuto poi di poter desumere la responsabilità per l'induzione al compimento dell'atto pregiudizievole per For Value dalla manleva di cui si è detto.

Tali affermazioni non evidenziano alcuna violazione o falsa



applicazione dell'art. 2476, comma 7, c.c. che, come è noto, configura la responsabilità, in solido con gli amministratori, dei soci che abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi. Né il motivo potrebbe giustificare una revisione del giudizio di fatto riservato alla Corte di appello. Va qui ricordato che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al giudice di legittimità (Cass. Sez. U. 5 maggio 2006, n. 10313; in senso conforme, ad es.: Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. 4 aprile 2013, n. 8315).

La doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., che pure è stata sollevata, si configura, poi, soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107): ciò che nel caso di specie non è accaduto.

9. — Con il terzo motivo di ricorso incidentale (l'unico non condizionato), Softrade deduce che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. nella parte in cui erano state ritenute inammissibili alcune doglianze esposte nell'atto di appello per assenza di censure rispetto alla sentenza del giudice di prima istanza. L'istante oppone, al riguardo, che in sede di gravame,

con particolare riguardo alle condotte foriere di danno riferibili a Bignami, aveva formulato una motivata critica rispetto alla statuizione di rigetto assunta dal Tribunale.

Il motivo è infondato.

Sul punto, la Corte di merito ha osservato come le argomentazioni esposte nella sentenza di prime cure con riferimento ai capi c), d), e), f) della citazione non fossero state censurate.

Reputa il Collegio che tale affermazione sia corretta, tenendo conto che nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine è necessario che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (Cass. 27 settembre 2016, n. 18932; in senso conforme: Cass. 18 settembre 2017, n. 21566).

10. — Risultano assorbiti, in quanto oggetto di ricorsi incidentali condizionati, le seguenti censure: il primo motivo del primo ricorso di Softrade, condizionato rispetto all'accoglimento del ricorso di Bignami, con cui si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 e 1421 c.c., nonché degli artt. 1343 e 1345 c.c., in relazione agli artt. 100 e 112 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata avrebbe respinto (in realtà dichiarato assorbita) la domanda di nullità del contratto di cessione sulla base dell'intervenuto accoglimento delle domande di responsabilità sociale e individuale; il secondo motivo del primo ricorso di Softrade, sempre condizionato rispetto all'accoglimento del ricorso di Bignami, con cui la società si



duole della violazione o falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., nella misura in cui il Tribunale e la Corte di appello hanno ritenuto che l'accertamento delle ragioni di responsabilità del liquidatore sociale non era coperta dal giudicato maturato sul provvedimento di revoca. Diversamente è a dirsi per gli ulteriori motivi contenuti nel secondo ricorso incidentale della predetta Softrade, che — come si è rilevato in precedenza (punto 2) — é inammissibile. Vengono in considerazione, in particolare: il primo motivo di tale ricorso, che risulta condizionato rispetto al ricorso proposto da dette società e che prospetta, come quello indicato sopra, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418, 1421 c.c., 1343 e 1345 c.c., in relazione agli artt. 100 e 112 c.p.c.; il secondo motivo del medesimo ricorso incidentale, pure condizionato nei termini appena indicati, con cui è stata lamentata la violazione o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2476 c.c., nonché dell'art. 112 c.p.c., per aver omesso la Corte di appello di pronunciarsi sulla domanda di condanna ex art. 2043 c.c. di Value+.

11. — In conclusione, tutti i ricorsi vanno respinti, ad eccezione di quello da ultimo menzionato e di quello proposto da For Value, che vanno dichiarati inammissibili.

12. — Tenuto conto della soccombenza reciproca tra le parti che hanno preso parte al giudizio di legittimità, le spese processuali vanno integralmente compensate.

P.Q.M.

La Corte

rigetta tutti i ricorsi proposti, ad eccezione di quello incidentale di For Value e del secondo ricorso incidentale di Softrade, che dichiara inammissibili; compensa le spese; ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto

•
•
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, dell'ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1^a